CAMERA DEI DEPUTATI N. 3659

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CIAFFI, ORLANDI, REALE ORONZO

Presentata l'8 ottobre 1971

Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di San Leo (Pesaro) e per le opere di risanamento e di consolidamento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della difesa del suolo e del consolidamento degli abitati – problema che, purtroppo, si è imposto alla attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento per le sciagure che sono andate ripetendosi nel paese – diviene vieppiù di vitale importanza poiché la sua soluzione, di necessità distribuita in lunghi tempi, ammette la possibilità che si ripresentino, a più riprese, ulteriori situazioni catastrofiche, nelle more delle realizzazioni.

È noto, poi, che innumerevoli centri abitati delle zone collinari e delle montagne dell'Appennino sono interessati, da tempo, da movimenti franosi, di varia natura e sviluppo, o da diffusi stati di collasso delle zone corticali dei terreni, che portano una minaccia in zone sempre nuove, sempre più addentro nel territorio. La regione italiana, da un punto di vista geologico, deve essere considerata relativamente giovane e risente, in maniera critica, di fenomeni erosivi e di assestamento del suolo, le cui ripercussioni sembrano ormai non avere limiti.

Va da sé che le zone di pianura, sottese da quelle montane, subiscono un progressivo deterioramento per i processi di natura geoidrologica che conseguenzialmente si incrementano e rimangono esposte ad improvvise catastrofi, tra le quali, come esempio, basti citare soltanto l'alluvione di Firenze del novembre 1966.

Purtroppo anche l'uomo ha, talora, concorso all'opera devastatrice dei valori naturali e dei delicati equilibri ecologici e geologici, spesso guidato da criteri di economia politica non del tutto di sana impostazione.

La conseguenza che scaturisce dal quadro d'insieme è la necessità di un piano generale e programmato di difesa del suolo, di sistemazione dei corsi d'acqua e di consolidamento dei versanti che si proponga il raggiungimento della sicurezza per i centri abitati e di utilizzazione congiunta del territorio e delle acque, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e per lo sviluppo economico e sociale del paese.

Due fattori concorrono a rendere talora di difficile accettazione, per condizioni particolari, la progettazione e la pratica attuazione di un piano generale: l'imponenza della spesa e i lunghi tempi di attuazione del programma, per la cui realizzazione occorrono l'allestimento o la trasformazione di complessi imprenditoriali e l'approntamento di schiere di tecnici. È noto che il bilancio dello Stato non può sopportare, con la necessaria immediatezza, le richieste della difesa del suolo; la

preparazione delle imprese e degli uomini è compito di lunghissima durata. In ogni caso, l'intervento generale deve essere visto distribuito in prolungato lasso di tempo, dell'ordine di grandezza di diversi lustri.

Le cifre troppo gravose ed i problemi troppo gonfiati, quali appunto possono essere la progettazione e la realizzazione della sistemazione integrale del territorio nazionale (di cui tanto sovente si parla e, purtroppo, talora anche a sproposito) trovano un difficile finanziamento e restano, sulla carta, tristi spettri di obsolete illusioni, cui non sono del tutto estranei ben orchestrati tentativi di interessate speculazioni.

Vi sono intanto nel paese situazioni che non ammettono più remore e per le quali, anzi, va accumulandosi troppo grave ritardo, che può portare alla perdita di beni culturali ed economici, per i quali le genti italiche hanno lavorato in secoli di diuturne fatiche e che oggi sono vanto, nel mondo intero, per la nazione.

Allora, deve attuarsi un immediato intervento, con un programma ridotto e particolare che associ la salvaguardia del patrimonio umano e culturale allo sviluppo e alla ripresa dei temi sociali ed economici. La cultura di una regione, i ricordi e le tracce del passato, le tradizioni di una gente non possono essere lasciati disperdersi senza che grave scorno e danno ne derivino; se, poi, un'opera sociale si accompagna alla difesa della cultura e s'integra con lo sviluppo economico, non è chi non veda l'indilazionabilità d'un simile intervento ed i vantaggi che possono derivare da una rapida attuazione.

Per questo è giunto, improcrastinabile, il tempo di proporre una legge particolare per la salvaguardia dell'abitato di San Leo.

Alle falde settentrionali del Montefeltro, tra Marecchia e Conca, in fronte al monte del Titano su cui giace San Marino, appollaiata su uno sperone roccioso, sta San Leo, antico borgo collinare, onusto di storia, d'arte e di ricordi.

Ad esso numerosi pur sempre vengono i cultori del bello e dell'antico, per ritrovare le vestigia di un tempo ormai passato, e per ritemprarsi, anche, alla calma e al silenzio, che talora sembrano perduti, ma che promanano, invece, da quei dolci colli degradanti allo Adriatico, ed attraverso i campi.

Un antico male, che – si è visto – è male comune di tanta parte d'Italia, mina alla base il borgo e il comprensorio finitimo.

È notorio quale minaccia sia, per l'integrità territoriale, la lenta degradazione esogena dei terreni, cui s'accompagna un rapido evolversi del reticolo idrografico, che tende sempre più ad incidersi e ad arretrare, portando seco dissesti e corrodimenti.

Orbene, il tenimento di San Leo e la rupe stessa sono preda di una degradazione e di un generale disordine, che reca i sintomi di un pericolo per la sicurezza degli uomini e delle cose. Numerosi e frequenti i crolli di roccia che colpiscono l'aspro dirupo e che si rinnovano periodicamente, portando un attacco alle fondazioni dell'antica Rocca, le quali ormai sono in più punti allo scoperto, e mostrano, accanto a talune deficienze costruttive che ne peggiorano lo stato, la gravità della situazione derivante da un troppo lungo stato di abbandono. Estese e diffuse le frane che colpiscono il territorio e il sistema stradale, per cui assai spesso sono tristemente note, per chi sale dal bivio della strada statale n. 258, le lunghe attese ai semafori, per il traffico alternato sulle strade provvisorie gettate là, temporaneamente, in sostituzione di quelle sconvolte dai dissesti. Impressionante è, d'attorno, il disordine idraulico, mentre del tutto carente si rileva l'azione del manto boschivo per le distruzioni apportate ai soprassuoli arborei che coprivano, in epoche ancora non lontane, la maggior parte del territorio di San Leo.

La minaccia è di tale gravità che non è pensabile si possano attendere la preparazione e l'attuazione di piani generali di cui troppo lontana è la possibilità di applicazione, e ancor più remota diviene la capacità di intervento risolutivo. Urge procedere, con intento realistico, alla stesura di un programma particolare e localizzato, che deve garantire la stabilità dello sperone al cui culmine è l'abitato e deve favorire la sistemazione idraulico-forestale di questa parte del territorio montefeltrino.

Il consolidamento del masso roccioso di San Leo – consolidamento che deve tendere alla conservazione di un patrimonio, vanto per la cultura italiana e bene, forse, unico al mondo – non è però solo la salvaguardia di una entità spicciola che pure potrebbe trovare una contropartita economica in uno sviluppo del turismo. Esso è pure intervento generale e completo, che riveste determinante importanza sociale ed economica, poiché tende a ripristinare l'equilibrio naturale della regione, equilibrio ormai da tempo interrotto per l'abbandono in cui le forze umane e produttive vieppiù lasciano cadere l'intero territorio.

Va chiarito, ora, che un intervento nel pizzo calcareo di San Leo rimarrebbe un modesto palliativo, se non fosse accompagnato da una bonifica di larga parte della regione,

che deve tendere a controllare il progressivo sviluppo della dinamica esogena, nei limiti del sottobacino del Rio Maggio – in cui è San Leo – del finitimo sottobacino del torrente Mazzocco, e, in larga parte, anche dello stesso bacino principale della Marecchia, che pure ha una evoluzione rapida e complessa.

A questo punto, è d'obbligo richiamare alla memoria il fatto che l'eventuale abbandono del territorio – per malcalcolato inquadramento economico del problema – tenderà a creare premesse disastrose non solo per le zone collinari, ma pure per le pianure che da esse sono dominate, da valle di San Marino verso Sant'Arcangelo ed il riminese, e che rappresentano, per il rigoglio delle attività operative, una crescente ricchezza. È da credere, infatti, che il trascurare la vallata della Marecchia, nella sua parte montana, possa essere foriero di fenomeni d'alluvione e di intensi interrimenti fluviali, con conseguente creazione di alveo pensile, di cui, per esperienze vissute, son ben noti i pericoli.

La risoluzione del problema di San Leo rappresenta, quindi, anche una difesa territoriale a salvaguardia di una prosperità acquisita.

La stessa risoluzione deve, inoltre, dar luogo ad un successo in quella battaglia che si viene combattendo contro il graduale spopolamento delle zone collinari appenniniche che si affacciano verso l'Adriatico. Un siffatto esito positivo significherebbe un freno alla perdita dolorosa di capitale umano che la lenta ma costante emorragia dell'emigrazione produce. Le analisi statistiche indicano che, nel territorio di San Leo, si è passati dai 4.379 abitanti del censimento del 1951, ai 3.572 del X censimento 15 ottobre 1961, mentre, nel solo centro abitato, per gli stessi censimenti, si è scesi dai 1.775 abitanti ai 305. Tali cifre non necessitano di commento, ma solo v'è da domandarsi quale prezzo più gravoso possa imporsi ad una nazione e quale più penoso sacrificio possa esservi della perdita di tante energie vive e vitali, che vengono spinte ad arricchire altre contrade.

Non v'è dubbio che urge procedere al salvamento di San Leo per compiere, accanto alla difesa di beni culturali e paesaggistici, una opera altamente sociale.

La presente proposta di legge è stata, quindi, formulata tenendo conto, innanzitutto, di queste considerazioni essenziali.

Passando ad esaminare i temi connessi con gli interventi da compiersi (articoli 1, 2 e 3), va detto che i medesimi possono racchiudersi in quattro categorie differenti, anche se è da rilevare che non esiste una chiara delimitazione tra l'una e l'altra categoria, essendo essi, in ogni caso, tra loro interdipendenti:

intervento di consolidamento e di risanamento, soprattutto dal punto di vista idraulico, del masso roccioso lapideo su cui è costruito l'abitato di San Leo;

intervento di consolidamento delle opere aventi carattere storico ed artistico, quali il Duomo, la Pieve, la Rocca, la Chiesa, il Chiostro di S. Igne ed altri edifici pubblici e privati;

intervento di sistemazione idraulico-forestale in parte del bacino della Marecchia (per una lunghezza d'asta di circa 10 chilometri) e nei sottobacini del Rio Maggio (chilometri quadrati 16,5) e del torrente Mazzocco (chilometri quadrati 47,3) che condizionano, con la loro rapida evoluzione esogena, l'esistenza dell'abitato di San Leo;

intervento sui sistemi viari aventi carattere turistico e sulle infrastrutture primarie, in genere, che servono San Leo e il suo *hinterland*.

Per quest'ultimo tipo di intervento – cui, si pensa, vada riservata particolare attenzione – si fa rilevare che il tessuto stradale deve essere il motivo conduttore che sottolinea la unità paesistico-ambientale del territorio di San Leo. L'attuale difficoltà degli accessi rappresenta, per le correnti turistiche, il filtro che dirotta verso altri luoghi più appetibili, come può essere, ad esempio, San Marino. Si deve apportarvi una correzione per sovvertirne il flusso e per riportare, verso San Leo, quei capitali che ora sono destinati ad altre zone, segnatamente estere.

D'altra parte, la carenza pressocché assoluta di attrezzature ricettive, mentre da un lato ha tagliato fuori il comprensorio dalle più importanti direttrici di interesse, ha, d'altro canto, meglio e in miglior maniera conservato l'incanto dei luoghi originari. Per mantenere intatta tale attrattiva, è necessario incidere sulle infrastrutture per far luogo ad idonei accentramenti ricettivi che, con meditate distribuzioni e caratterizzazioni, non turbino quell'equilibrio così mirabilmente instauratosi, pur divenendo fulcri d'attrazione.

Va da sé che lo sviluppo e la positura delle infrastrutture possono giocare un ruolo fondamentale pure nelle possibilità d'insediamento – in zone convenientemente prescelte – di attività imprenditoriali. Si potrebbe, in tal guisa, concorrere ad arrestare o, quanto meno, a contenere il flusso migratorio. È naturale che, nella sistemazione generale del territorio

di San Leo, il modello decisionale della spesa debba tenere conto del fatto che si opera in presenza di una economia sottosviluppata, così che la popolazione non ha un adeguato numero di posti di lavoro, od, al più, molta gente risulta occupata con una produttività assai bassa o vicina allo zero. La creazione di posti di lavoro deve essere, quindi, una importante funzione-obiettivo della presente legge, che integra la sistemazione territoriale. Solamente, è indispensabile che i vari aspetti del problema trovino ognora soluzioni complementari e non mai di contrapposizione.

Il provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, la soprintendenza ai monumenti, ed i competenti organi regionali e comunali interessati provvederanno alla stesura dei programmi generali degli interventi e di quelli annuali esecutivi, come pure controlleranno l'esatta applicazione delle norme di legge (articoli 4, 5, 6 e 7). Il Servizio geologico d'Italia, dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà chiamato, in funzione dei suoi specifici compiti istituzionali, a prestare la consulenza nel campo dei consolidamenti, delle sistemazioni idraulico-forestali e degli insediamenti stradali ed infrastrutturali.

Per fini sociali, si è previsto un particolare incentivo per i privati proprietari di immobili di interesse storico, artistico od ambientale, con la concessione di contributi da parte dello Stato, per la cui attribuzione vengono richieste particolari classificazioni e garanzie.

La specifica richiesta di finanziamento (articolo 8) che deriva dalla presente legge, rimane giustificata dal prevedibile rendimento complessivo del progetto di consolidamento e di sistemazione di San Leo. Sarà così pure possibile dare un contributo alla razionalizzazione della spesa pubblica, ottenendo un'equa ripartizione fra le varie esigenze che i locali problemi prospettano, senza per questo giungere ad aggravare pesantemente il bilancio con le inattuali e forse improponibili istanze di una progettazione su scala regionale o addirittura nazionale.

La spesa complessiva per le categorie dei lavori come innanzi elencate sarà di lire 5.000 milioni. L'impegno finanziario sarà suddiviso in un periodo di 5 anni compreso tra il 1972 e il 1976.

Onorevoli colleghi, è questo, si pensa, un programma obiettivo ed attuabile, che non deborda dai limiti di un realistico bilancio. Esso fa conto sui prevedibili e possibili incrementi di sviluppo dell'economia locale, per la capitalizzazione degli interessi delle somme impiegate. È un programma senza utopiche visioni di fantastici interventi i quali, nella inattuabilità immediata, trovano la loro prima barriera e fanno, quindi, luogo ad un continuo rinvio nell'applicazione che pure rappresenta – in ultima analisi – il peggior pericolo ed il conseguente maggior danno per una situazione che ormai sta venendo ad un punto di irreparabile rottura.

I limiti di impegno contenuti e gli alti rendimenti delle somme, sia sul piano sociale sia su quello economico, sono la doverosa garanzia degli obblighi che si vogliono prendere, per il giusto domani di quella parte di plaga del basso Montefeltro, a tutt'oggi trascurata, nel cui cuore è San Leo con le sue bellezze artistiche, la sua storia millenaria, il suo dolce paesaggio.

PIANO FINANZIARIO

Spesa pubblica L. 4.800.000.000
Spesa privati (contributi) . » 200.000.000

TOTALE . . . L. 5.000.000.000

ANNI	Ministero lavori pubblici	Ministero pubblica istruzione	Ministero agricoltura e foreste	Contributi privati	Totali annuali
1972	500.000.000	100.000.000	100.000.000	20.000.000	720.000.000
1973	600.000.000	150.000.000	220.000.000	40.000.000	1.010.000.000
1974	750.000.000	200.000.000	300.000.000	55.000.000	1.305.000.000
1975	750.000.000	200.000.000	300.000.000	55.000.000	1.305.000.000
1976	500.000.000	50.000.000	80.000.000	30.000.000	660.000.000
TOTALI ASSOLUTI . . .	3.100.000.000	700.000.000	1.000.000.000	200.000.000	5.000.000.000

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di San Leo, per il consolidamento dell'abitato e per il risanamento civico, per la bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale dei sottobacini del Rio Maggio e del torrente Mazzocco e di parte del bacino del fiume Marecchia in quanto condizionano la sicurezza del centro abitato, anche al fine di incentivare il turismo e di incrementare lo sviluppo sociale ed economico del territorio, sono eseguite, a norma della presente legge:

a) a totale carico dello Stato;

b) a carico dei privati, mediante erogazione di un contributo dello Stato,

ART. 2.

Sono eseguite, a cura ed a carico dello Stato, le seguenti opere:

a) il consolidamento della « Rupe di San Leo » ed, in particolare, del centro abitato, integrato con la costruzione od il completamento delle opere di impermeabilizzazione superficiale, di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e di scarico;

b) il consolidamento ed il restauro del Duomo, delle altre chiese, della Rocca e degli altri immobili di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;

c) la costruzione e il ripristino di fognature per l'abitato e la realizzazione di drenaggi e di captazioni di sorgenti nella «Rupe» ed attorno alla stessa;

d) la pavimentazione impermeabile di vie e piazze dell'abitato, con adattamento della stessa ai preminenti caratteri artistici locali;

e) la sistemazione ed il completamento di strade di accesso al centro storico di San Leo, e la ripresa o la ricostruzione delle rispettive opere di presidio;

f) la sistemazione idraulico-forestale e la bonifica montana del sottobacino del Rio Maggio, del torrente Mazzocco e del fiume principale Marecchia, quest'ultimo nel tratto compreso tra le località Pietracuta e Pennabilli, per uno sviluppo complessivo di asta fluviale pari a 22 chilometri.

ART. 3.

Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse storico e artistico;

b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse ambientale.

Il carattere artistico, storico e ambientale degli edifici privati dovrà essere definito dalla Soprintendenza ai monumenti per le Marche, con relativo decreto.

Per l'esecuzione dei lavori ritenuti ammissibili, sono concessi contributi pari al 50 per cento dell'importo di ogni singolo progetto per gli edifici di cui alla lettera *a*) del presente articolo, ed un contributo del 40 per cento per gli edifici di cui alla lettera *b*).

ART. 4.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, con l'Ispettorato per le foreste e con i competenti organi della regione e dei comuni interessati, approva con proprio decreto il programma generale degli interventi che sarà stato predisposto dall'Ufficio del genio civile di Pesaro. Approva, inoltre, i programmi annuali esecutivi degli interventi, nei limiti degli stanziamenti previsti per ogni esercizio finanziario.

Il programma generale e quello esecutivo del primo anno dovranno essere compilati ed approvati entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, mentre i successivi programmi esecutivi dovranno essere compilati ed approvati entro il primo trimestre di ogni anno.

Sui programmi anzidetti verrà sentito il parere del Servizio geologico d'Italia, dipendente dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, al quale verrà altresì richiesta la consulenza tecnica per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

ART. 5.

Entro il primo trimestre di ogni anno ed entro i primi tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per il primo anno finanziario di applicazione la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, d'intesa con il sindaco ed i competenti organi della regione, approva il piano particolareggiato annuale dei lavori da eseguirsi a norma dell'articolo 3. con

l'indicazione dei termini per la presentazione dei progettti e l'esecuzione delle opere.

I contributi previsti dal citato articolo 3 sono concessi dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti da parte della Soprintendenza ai monumenti, e sono corrisposti, previo parere dell'Ufficio del genio civile, dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano particolareggiato come sopra approvato.

Qualora il proprietario non provveda entro il termine fissato alla esecuzione delle opere comprese nel piano, il contributo si intende revocato. La Cassa di risparmio di Pesaro e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 3, come sopra approvate, e per le quali sia già stato concesso il contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato, o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato.

L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'Ufficio del genio civile e dietro nulla osta della Soprintendenza ai monumenti, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

ART. 6.

L'approvazione dei programmi annuali esecutivi da parte del Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche implica la dichiarazione di pubblica utilità, e comporta la proclamazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.

ART. 7.

Le espropriazioni e le demolizioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 saranno a carico dello Stato.

L'indennità da corrispondere per le eventuali espropriazioni è determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3.

Nel caso di occupazione temporanea di terreni da rimboschire o da inerbire, viene con-

cessa una indennità da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che continua fino alla riconsegna dei terreni.

Ai proprietari dei terreni riconsegnati è fatto obbligo di mantenerli o di conservarli nello stato in cui si trovano all'atto della riconsegna, in base al piano di coltura e di conservazione che verrà predisposto dall'Ispettorato regionale delle foreste, con gli effetti di cui all'articolo 54, terzo comma, della legge 30 febbraio 1923, n. 3267.

ART. 8.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere *a*), *c*), *d*), *e*) è autorizzata la spesa di lire 3.100.000.000, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1972, di lire 600.000.000 per l'anno finanziario 1973, di lire 750.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1976.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione di lire 100.000.000 per l'anno finanziario 1972, di lire 150.000.000 per l'anno finanziario 1973, di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1976.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettera *f*), è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 100.000.000 per l'anno finanziario 1972, di lire 220.000.000 per l'anno finanziario 1973, di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975, e di lire 80.000.000 per l'anno finanziario 1976.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 e relativi alla esecuzione dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*), stesso articolo, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20.000.000 per l'anno finanziario 1972, di lire 40.000.000 per l'anno finanziario 1973, di lire 55.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1976.

Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.